



buono a sapersi

Circolare n. 06 del 13 febbraio 2020

NUOVO INCENTIVO "IO LAVORO" PER ASSUNZIONI AGEVOLATE

I datori di lavoro che decidono di assumere - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 - lavoratori disoccupati beneficeranno di un esonero contributivo denominato "IncentivO Lavoro" (c.d. "IO Lavoro").

LAVORATORI DA ASSUMERE

Si tratta di soggetti disoccupati che abbiano, in maniera alternativa:

- un'età compresa tra 16 e 24 anni;
- almeno 25 anni compiuti e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

AMBITO TERRITORIALE

Per ottenere il beneficio la sede di lavoro per cui si svolge l'assunzione si deve trovare in:

- Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (c.d. "regioni meno sviluppate");
- Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio (c.d. "regioni più sviluppate");



buono a sapersi

Circolare n. 06 del 13 febbraio 2020

- Abruzzo, Molise e Sardegna (c.d. "regioni in transizione").

TIPOLOGIE CONTRATTUALI AMMESSE

Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni:

- con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- con contratto di apprendistato professionalizzante;
- derivanti dalla trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

Il contratto di assunzione può essere anche a tempo parziale.

Al netto dell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, i soggetti da assumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

Non previsto l'incentivo per assunzioni con contratto di lavoro domestico, intermittente o per prestazioni occasionali.

Bonus applicabile anche per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

MISURA E FRUIZIONE

I datori di lavoro interessati possono fruire dell'esonero totale (100%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

L'esonero è applicabile con un tetto di € 8.060 su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Il massimale è proporzionalmente ridotto in presenza di contratto di lavoro part-time.



buono a sapersi

Circolare n. 06 del 13 febbraio 2020

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.

PROCEDURA

Il DdL trasmetterà all'INPS, solo telematicamente, la specifica richiesta preliminare di ammissione all'incentivo riportando i dati relativi all'assunzione effettuata o da effettuare.

Una volta valutati i requisiti di ammissione all'incentivo, l'Istituto di Previdenza calcola la misura dell'incentivo e ne verifica la sussistenza in base alla copertura finanziaria e, in caso positivo, informa il datore che è stato prenotato l'importo dell'incentivo per l'assunzione. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, entro 10 giorni (a pena di decadenza) il datore di lavoro ha l'onere di procedere con l'assunzione e confermare la prenotazione, qualora non abbia ancora provveduto.

Ottenuta l'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

INCENTIVO OLTRE I LIMITI "DE MINIMIS"

L'ottenimento dell'incentivo dipende dalla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato (c.d. "de minimis": Reg. UE 1407/2013). Comunque il bonus, è godibile in misura superiore a tali limiti in presenza di determinate condizioni (Reg. UE 651/2014):

Ipotesi	Condizioni
Tutte le ipotesi	L'assunzione deve determinare un aumento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata (1) (2)
Assunzione di lavoratore dai 25 anni	- L'assunzione deve determinare un aumento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata (1) (2) - Il lavoratore deve essere privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
<p>(1) L'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.</p> <p>(2) L'incentivo è comunque applicabile se l'incremento occupazionale netto non si realizza a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.</p>	

CUMULABILITÀ

L'incentivo "IO Lavoro" risulta cumulabile con:

- l'incentivo previsto in favore dei beneficiari di Reddito di cittadinanza (art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019);
- l'incentivo all'occupazione giovanile stabile.